



## Dal 24 ottobre nuove regole Nei pagamenti dei prodotti agricoli e alimentari

Il cosiddetto decreto "Liberalizzazioni" (\*) introduce alcune novità nel settore agroalimentare destinate a disciplinare le relazioni commerciali e a regolarizzare i termini di pagamento.

### PAGAMENTO a 30 o 60 GG.

Tutti le cessioni di prodotti **agricoli e alimentari** dovranno prevedere un pagamento entro 30 giorni per i "prodotti deteriorabili" (= latte, formaggi, carne, pesce con data scadenza o termine minimo di conservazione inferiore a 60 giorni) ed entro 60 giorni per tutti gli altri.

Il provvedimento si applica alle cessioni tra imprenditori, quindi dalla grande distribuzione al piccolo commerciante, con esclusione del consumatore finale (che abitualmente paga cash!).

Il termine per il calcolo dei giorni di scadenza decorre dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

La **data di ricevimento della fattura** è ritenuta "certa" solo nei seguenti casi:

- Consegna a mano
- Invio tramite Pec (posta elettronica certificata)
- Invio tramite raccomandata A.R.
- Invio tramite sistema E.D.I.

Negli altri casi si intende la data di consegna dei prodotti.

### CONTRATTI SCRITTI

L'altra novità è che tutti i **CONTRATTI** che hanno per oggetto la cessione di prodotti agricoli o alimentari dovranno essere stipulati in forma **SCRITTA**, escludendo la possibilità che un documento inviato via mail o via fax possa sostituire il contratto scritto e controfirmato.

Il contratto deve contenere gli elementi previsti dall'articolo 62 del DL 27 che elenchiamo di seguito:

- durata del contratto
- quantità e caratteristiche del prodotto
- prezzo
- modalità di consegna
- modalità di pagamento

Tali elementi essenziali **possono essere contenuti** sia nei contratti o accordi, sia nei **documenti d'uso** nelle transazioni commerciali (ordini di acquisto, documenti di trasporto, documenti di consegna, fatture) a condizione che gli stessi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti.

Tali documenti (ddt o fatture) se opportunamente integrati con i "dati essenziali" assolvono all'obbligo di stipulare un contratto scritto ma devono riportare una specifica dicitura in cui si dichiara che si assolve agli obblighi dettati dall' articolo 62 comma 1.

### ADDEBITO INTERESSI DI MORA

In relazione ai termini di pagamento, qualora il cliente non rispetti il termine di 30/60 gg. pattuiti, il fornitore dei prodotti ha l'obbligo di addebitare gli interessi di mora calcolati utilizzando il "tasso di riferimento" determinato ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.L. 9 ottobre 2002.

### COME SI CALCOLANO GLI INTERESSI?

L'articolo 5 richiamato dal Decreto prevede che il "tasso di riferimento" sia composto dal cosiddetto "Saggio degli interessi" ovvero il saggio di interesse di rifinanziamento della B.C.E. maggiorato di 7 punti percentuali (che diventano 9 punti per i prodotti alimentari deteriorabili) da calcolare in base ai gg. di ritardo.

Il saggio di interesse BCE è aggiornato ogni semestre ed è attualmente all' 1%. Quindi, dovendo addebitare interessi di mora in questo momento, il tasso da applicare con la maggiorazione prevista è complessivamente dell' **8%** (10% per i prodotti deteriorabili).

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (011/347.36.96).

**I NOSTRI UFFICI RIMARRANNO  
CHIUSI NELLA GIORNATA DI  
venerdì 2 novembre**

(\*) D.L. 24/01/12 n. 1 convertito in Legge n. 27 del 24 marzo 2012 - (art. 62)